STUDIO SBREVIGLIERI

Studio Sbreviglieri Rag. Marco
Via F.lli Cervi, 3 - Villa Poma
46036 Borgo Mantovano (MN)
Tel. 0386/864222
Consulenza@studiosbreviglieri.it
Paghe@studiosbreviglieri.it
www.studiosbreviglieri.it

Borgo Mantovano (MN), lì 28/01/2022

Alla Spett.le Clientela di Studio

OGGETTO: COME CAMBIA LA BUSTA PAGA NEL 2022.

PREMESSA

Gli ampi interventi **riformatori del sistema di tassazione italiano** e la **revisione delle misure di sostegno per la famiglia** introdurranno importanti novità che riguarderanno anche le buste paga dei lavoratori dipendenti, a partire dai cedolini di **gennaio 2022**.

Si riportano pertanto, di seguito, le principali novità previste dalla riforma:

1. Modifica degli **scaglioni IRPEF;**
2. Modifica delle **detrazioni IRPEF**;
3. Modifica del **trattamento integrativo**;
4. **Assegno unico e universale** per i figli;
5. **Riduzione dei contributi previdenziali** dei dipendenti per il 2022.

Nel corso delle prossime pagine, si procederà ad analizzare sinteticamente le principali novità della riforma in oggetto.

1) MODIFICA DEGLI SCAGLIONI IRPEF

L'art. 1 comma 2 della Legge di Bilancio 2022 ha modificato il primo comma dell'articolo 11 del TUIR, introducendo i **nuovi scaglioni IRPEF** come di seguito indicati:

- Fino a 15.000 euro: 23%
- Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25%
- Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%
- Oltre 50.000 euro: 43%.

Si riporta di seguito una interessante tabella riepilogativa e di confronto dal 2021 al 2022:

Reddito imponibile	Aliquote fino a 31.12.2021	Aliquote da 1.1.2022	Differenza tra la normativa previgente e quella in vigore da 1.1.2022
Da 0 a 15.000	23%	23%	0%
Da 15. 001 a 28.000	27 %	25 %	-2%
Da 28.001 a 50.000	38%	35%	-3%
Da 50.001 a 55.000		43 %	+5%
Da 55.001 a 75.000	41%		+2 %
Da 75.001 oltre	43%		0 %

Lo Studio applicherà automaticamente tali nuove aliquote al reddito imponibile conosciuto, salvo eccezioni comunicate direttamente dal dipendente.

2) MODIFICA DELLE DETRAZIONI IRPEF

Il medesimo art. 1 comma 2 della Legge di Bilancio 2022 ha altresì modificato l'articolo 13 del TUIR, rimodulando le **detrazioni IRPEF per lavoro dipendente e assimilati**, come di seguito riportato:

	2021	2022 (*)
Reddito complessivo <= 8.000 euro	1.880 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro	1.880 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro
Reddito complessivo tra 8.001 e 15.000 euro	978 euro + 902 x (28.000 - reddito complessivo/20.000)	
Reddito complessivo Tra 15.001 e 28.000 euro		1.910 euro + 1.190 x (28.000 - reddito complessivo /13.000)
Reddito complessivo Tra 28.001 e 50.000 euro	978 x (55.000 - redd.complessivo)/27.000	1.910 euro x (50.000 - reddito complessivo /22.000)
Reddito complessivo Tra 50.001 e 55.000 euro		zero
Reddito complessivo >= 55.001	zero	

(*) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro
*(**) La **no tax area**, ossia il livello al di sotto del quale non vi è tassazione perché l'imposta lorda è interamente coperta dalla detrazione **rimane la medesima**: 1.880 : 0,23 = 8.173, 91 arrotondato a euro 8.174.*

A breve vi verrà consegnato l'apposito modulo per la scelta delle detrazioni.

3) MODIFICA DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO

L'articolo 2, comma 3, della Legge di Bilancio 2022 ha modificato la normativa riguardante il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati (c.d. *"Bonus 100 Euro"*), **riducendo da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, esso non spetta**, facendo tuttavia salva la sua attribuzione a redditi non superiori a 28.000 euro in caso di specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni.

In sostanza, il trattamento integrativo:

- **Fino a € 15.000 →** Viene corrisposto se **l'imposta lorda dovuta è superiore all'ammontare della detrazione spettante** per lavoro dipendente e assimilati *(ovvero € 1.200 annuali se il dipendente paga almeno € 1 di tasse)*;
- **Tra € 15.000 e € 28.000 →** Viene riconosciuto solamente **se la somma delle detrazioni individuate dalla norma medesima è di ammontare superiore all'imposta lorda** *(esempio € 10.000 imposta lorda e € 11.000 detrazioni, allora trattamento integrativo = 1.000€).*

Elenco **detrazioni** individuate dalla norma utili all'ottenimento del trattamento integrativo:

- per i familiari a carico;
- per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
- per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto) contratti fino al 31 dicembre 2021;
- per erogazioni liberali;
- per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall'articolo 15 del TUIR;
- per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

A breve vi verrà consegnato l'apposito modulo per la scelta del trattamento integrativo.

4) ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI

Il D.Lgs. 230 del 21 dicembre 2021 ha istituito l'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE per i figli a carico (AUU). Tale assegno sarà **erogato direttamente dall'INPS ogni mese e accreditato sul conto corrente del lavoratore**.

Pertanto, dal mese di marzo 2022 NON saranno più inseriti in busta paga:

- **L'Assegno per il Nucleo Famigliare** (limitatamente ai nuclei familiari che hanno diritto all'Assegno Unico Universale);
- Le **detrazioni per figli a carico minori di 21 anni**.

PERIODO DI CORRESPONSIONE

Tale assegno decorre **dal 1° marzo 2022** e avrà **durata annuale**, quindi fino alla fine di febbraio dell'anno successivo, e così via per ogni annualità.

Si riporta una tabella di raffronto della validità tra quanto previsto dalla precedente normativa (ANF) e L'AUU.

Assegno Nucleo Familiare	Assegno Unico e Universale
Dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno.	**Dal 1° marzo a fine febbraio** di ciascun anno.

PER QUALI SOGGETI SPETTANO

Spetta per **ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza**.

Spetta anche per **ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni**, se si dichiarerà che quest'ultimo:

- frequenta un corso di formazione scolastica o professionale,
- frequenta un corso di laurea,
- svolge un tirocinio o attività lavorativa e percepisca un reddito inferiore a € 8.000 (annui),
- è registrato presso i servizi pubblici per l'impiego, come disoccupati in cerca di lavoro,
- svolge il servizio civile universale.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Le **domande** vanno **presentate all'INPS,** corredate o meno dall'**ISEE**.

Se si presenta la domanda **dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno di ciascun anno**, si avrà diritto agli **arretrati dal mese di marzo**.

In caso di presentazione **oltre il 1° luglio** di ogni anno, si avrà diritto all'**erogazione dal mese di invio** e fino al febbraio dell'anno successivo, **senza possibilità di recuperare gli arretrati**.

La domanda può essere **presentata**:

- In via telematica, sul sito **INPS** con riconoscimento digitale SPID;
- Tramite **patronato**.

MISURA DELL'ASSEGNO

Può avere un importo che varia **da € 50 mensili** (misura minima per redditi pari o superiori ad € 40.000 annui o in mancanza di ISEE) **per ogni figlio a carico, e fino ad € 175 mensili** per ogni figlio a carico, per i redditi più bassi.

Come specificato l'importo **sarà commisurato all'ISEE eventualmente presentato.**
Si ricorda che se non verrà presentato l'ISEE, si avrà diritto all'importo minimo previsto per ciascun figlio a carico.

A questi importi saranno sommate le **MAGGIORAZIONI** previste per:

- ogni figlio successivo al secondo,
- famiglie numerose,
- figli con disabilità,
- madri di età inferiori ai 21 anni,
- nuclei famigliari con due percettori di reddito.

5) RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

L'articolo 1, comma 121, della L. 234/2021, prevede una **riduzione** contributiva sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari allo **0,8%.**

Lo Studio applicherà la riduzione per i periodi di **paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022** a condizione che la **retribuzione imponibile**, parametrata su base mensile per 13 mensilità, **non ecceda l'importo mensile di € 2.692** maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del **rateo di 13ma**.

L'esonero contributivo non determinerà alcun effetto negativo sul piano pensionistico del lavoratore.

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, si porgono,

Cordiali saluti.